

Radiazioni ionizzanti: riscritta la disciplina vigente

A breve saranno vigenti alcune nuove regole per chi impiega radiazioni ionizzanti; sono coinvolti aspetti ambientali come la gestione dei rifiuti radioattivi e aspetti di sicurezza, come la sorveglianza radiometrica degli operatori esposti.

Entra infatti in vigore il 18 gennaio 2023 il [D.lgs. 25 novembre 2022, n. 203](#) correttivo del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 Radiazioni Ionizzanti, che comporta anche modifiche al Testo Unico Ambientale.

Aspetti ambientali: sono richieste alcune modifiche alle procedure autorizzative di AIA e AUA. In tema AIA Autorizzazione Integrata Ambientale, si richiede che il Prefetto trasmetta i provvedimenti adottati all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione (Capo XIII, art. 71 Decreto 203/22 comma 8-bis art. 29-sexies). In tema di AUA Autorizzazione Unica Ambientale è previsto che i gestori degli impianti presentino domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di specifici titoli abilitativi fra i quali, ora, anche l'Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente (di cui all'art. 26 del Decreto radiazioni ionizzanti) e la notifica di Pratica con sorgenti naturali di radiazioni (di cui all'art. 24 del Decreto radiazioni ionizzanti).

Aspetti di sicurezza: sono introdotti o modificati alcuni degli obblighi formativi preesistenti, in particolare:

Viene portata da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti; tale formazione integra quella prevista dall'art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008.

Inoltre l'art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 prevede una formazione in radioprotezione anche per **dirigenti e preposti**, portando ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti. Tale formazione in radioprotezione integra quella prevista dall'art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008.

Le altre modifiche riguardano:

- le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
- il regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo;
- il regime autorizzatorio e le disposizioni per i rifiuti radioattivi;
- la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Si invitano le imprese con il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ad un'accurata valutazione delle novità applicabili, con l'aiuto del consulente competente.

(SN/am)